

movibilità forma una precisa guarentigia costituzionale, ed entra in quella ragione d'equilibrio per cui la forma del Governo rappresentativo si disse elegantemente *ponderibus librata suis*.

Credo per ultimo, e la Camera, ne son certo, converrà meco nell'alta sua saviezza, che conviene anzitutto mirare a mantenere nella sua piena indipendenza l'ordine giudiziario a fronte pure di altre accessorie esigenze, perchè la giustizia primeggi anche sulla politica. (Gazz. P.)

**BROFFERIO.** Non era mio intendimento, o signori, di partecipare a questa discussione; e se io chiesi la parola non fu per altro, se non perchè dividendo e professando la stessa opinione dell'avv. Sineo, mi credo in obbligo di sostenerla, permettendomi di fare ad un tempo alcune osservazioni alle eloquenti parole che il Ministro della Giustizia ci ha fatte ascoltare.

Fui anch'io come foste voi tutti sugli scanni universitarii, e la storia dell'insegnamento pur troppo ci è nota. Io sono inoltre da lunghi anni patrocinatore in cospetto ai tribunali, e nessuno meglio di me sa rendere la dovuta giustizia ai nostri magistrati per la loro integrità, per la loro specchiatezza, per la dottrina loro. Ma son mutati i tempi, mutate le contingenze. Ora più non si chiede soltanto ai giudici sapere, studio e diligenza, si chiede anche, si chiede altamente che siano sacerdoti della patria non meno che della giustizia, ed è per questo motivo che lo Statuto vuole nel magistrato un triennio d'esercizio come un esperimento della sua fede politica.

Ora io chiedo alla imparzialità vostra se i nostri magistrati così specchiati per meriti civili lo siano stati per politiche virtù. Ed avvertite, o signori, che non alle persone io ne fo colpa, ma alla nequizia dei tempi che non permetteva ai buoni cittadini di alzare nobilmente la fronte; quindi, osservo al signor ministro non esser ingiuria, com'egli parve credere, il far voto che una magistratura, la quale si trovava per lo avanti col giogo sul collo, possa far prova di libera cittadinanza e di affetto di patria, prima di essere ammessa a godere degli onori del Parlamento.

Già dissi che ciò non tornava a biasimo della magistratura, e riconosco pienamente che alcuni dei suoi membri aveano animo Italiano anche in difficili tempi: ma erano casi speciali; e se gli stranieri ricorrevano alla Piemontese giurisprudenza per aver dotte interpretazioni delle leggi, non si volgevano a noi certamente per avere insegnamenti di politica dignità.

Tutti conoscono il funesto Editto del 21 maggio 1814, che fu cagione di lunghi disastri al Piemonte. Il danno immenso che ne derivò non fu conseguenza soltanto dell'improvvido Editto, ma della improvvida esecuzione che si affrettò a dargli la magistratura, in odio delle liberali istituzioni dalla rivoluzione ereditate.

Voi ricordate tutti, o signori, come in quei tempi sorgesse un Dalpozzo, il quale co' suoi scritti fece arrossire de' suoi eccessi la magistratura, e se dopo il 1817 si ebbero dai magistrati più comportabili provvedimenti, vuolsene saper buon grado a quel benemerito che in mezzo a tante tenebre osava portare un raggio di luce.

Si parlò del pubblico insegnamento per accennare quanto fosse insufficiente ne' scorsi tempi alla politica educazione del magistrato. E chi non lo sa? Certo noi non dobbiamo accusare nè la dottrina, nè le intenzioni degli onorandi nostri professori, per molti dei quali professiamo la massima venerazione. Era la colpa di chi presiedeva a questo insegnamento, che si faceva consistere nel materiale studio di qualche sterile trattato di diritto civile e canonico, che non solo non giovava

a farci buoni cittadini, ma ci rendeva forse più incapaci di prima (*Ilarità*).

Se taluno occupavasi seriamente negli studii di diritto pubblico, di economia politica, di scienze legislative, era certo che chi presiedeva guardavalo con occhio torvo (*Rumori diversi*), e poneva sul suo nome un nero segno che non si cancellava per tutta la vita.

Per queste ragioni io penso che volle lo Statuto coll'art. 69 che il magistrato facesse esperimento della sua fede politica prima di aver ingresso alle politiche discussioni.

Io dichiarai che non voleva trattare in merito la questione sulla quale si sta disputando; quindi mi limiterò ad una osservazione. So che le sentenze dei tribunali non hanno autorità di legge; ma la magistratura non vorrà certamente respingere gli oracoli dei magistrati. Ecco pertanto un caso di recente interpretazione che io sottopongo alla loro sapienza. Pubblicavasi nel 1840 il Codice penale, in cui si stabiliva un nuovo ordine di prescrizione per le pene e per le azioni penali a beneficio degli accusati. Ognun di voi sa, che quando si tratta di diritto criminale la legge ha forza di retroattività quando è a favore dell'accusato; e pertanto non mancarono i difensori di invocare le nuove disposizioni di legge a beneficio degl' infelici dalla giustizia già prima percossi.

Tuttavolta giudicava il Senato che le prescrizioni di cui agli articoli 145 e 146 del Codice penale non avessero vigore che dal giorno della pubblicazione del Codice stesso. Se questa legale interpretazione veniva sancita in materie criminali dove l'umana carità si fa in soccorso dell'umana miseria, perchè si giudicherà diversamente quando la politica palestra chiede pubblica professione di politica fede? Tal è il mio convincimento: e ringrazio la Camera di avermi accordata straordinariamente la parola per farne pubblica testimonianza col cuore di un cittadino che ama sinceramente la patria e le istituzioni sue (*Applausi*).

**BONCOMPAGNI, ministro dell'Istruzione Pubblica.** Colle osservazioni che furono fatte sulla magistratura Piemontese, alcune ne furono proposte dal sig. avvocato Brofferio intorno all'insegnamento di giurisprudenza, che per l'addietro si dava nell'Università. Sicuramente io non vengo alla tribuna per sostenere che l'insegnamento delle scienze giuridiche sia sempre stato nei tempi addietro quale potevano richiederlo le esigenze della scienza. Convengo anch'io che l'insegnamento della giurisprudenza, ristretto al diritto positivo, non poteva nè convenire all'esigenza della scienza, nè preparare all'adempimento di tutti gli uffizi civili.

Mi corre per altro debito di avvertire che già prima del 1821 l'illustre conte Prospero Balbo avea fondato nella nostra Università l'insegnamento dell'economia politica e del diritto pubblico. Mi corre obbligo di avvertire che conviene porre una distinzione tra l'insegnamento quale si dava nei tempi che accompagnarono la reazione succeduta dopo il 1821, e l'insegnamento della giurisprudenza quale fu instaurato dal mio predecessore nella carica di Ministro dell'Istruzione pubblica, che tanta memoria lasciò di sé presso tutto il corpo insegnante, presso tutta la gioventù studiosa.

Io ne chiamo qui l'attestazione della Camera e specialmente di tutti i membri del Corpo universitario se non siasi procurato, per quanto lo comportavano i mezzi di cui poteva disporre l'Università, di sollevare l'insegnamento a quell'altezza che richiedevano i tempi; se non si sia nella scelta delle persone e nella larghezza dei programmi secondato i desiderii degli amici della scienza. Ho dichiarato, o signori, che non intendeva di fare intieramente l'apologia di tutto il sistema di insegnamento che per lo addietro si seguiva; ma io però